

Case famiglie protette per i bambini detenuti in carcere con le madri

Il tema dei bambini detenuti in carcere con le madri ha più volte impegnato il Parlamento italiano, che nel corso degli ultimi 20 anni ha esaminato disegni di legge sul tema, in due casi tradotti in leggi dello Stato.

Gli interventi normativi essenziali, la legge 40/2001 e la successiva legge 62/2011, hanno certamente contribuito a migliorare la situazione, ma non hanno risolto il problema.

Si è passati infatti da una media di circa 70 bambini ristretti negli istituti di pena nell'anno 2009 al dato attuale, che vede una media di 40-50 minori ristretti tra ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) e istituti di pena.

Si rende quindi necessario intervenire di nuovo a livello legislativo per eliminare quei profili di problematicità che sono emersi in sede di applicazione della legge 62/2011 e prima ancora della legge 40/2001.

Senza modificare l'impianto essenziale della legge e con l'obiettivo preciso di evitare che bambini innocenti varchino la soglia del carcere, occorre apportare alcune modifiche.

Nel 2011 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (ICAM). Tale modello è stato realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini.

Attualmente gli ICAM in Italia sono 5 (Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Torino "Lorusso e Cutugno", Avellino Lauro e Cagliari) e, pur rappresentando una buona soluzione, non sono percepiti dai bambini come una normale casa, ma assomigliano abbastanza a un carcere perché, per la loro stessa natura, mantengono una connotazione tipicamente

detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i bambini in essi ospitati.

Si può ricorrere agli ICAM nei casi più gravi. Invece si rende indispensabile valorizzare e incrementare l'esperienza delle case famiglia protette, considerate da tutti la vera soluzione al problema. Attualmente in Italia ne esistono soltanto due, una a Roma e una a Milano.

Ma la promozione del modello delle case famiglia protette diventa possibile solo con l'eliminazione dei vincoli economici contenuti nella legge 62/2011. Secondo quella norma, infatti, la realizzazione delle case famiglia protette doveva avvenire senza oneri per lo Stato.

In questa direzione diventa fondamentale prevedere la possibilità per l'amministrazione centrale di finanziare, anche solo parzialmente, la realizzazione di nuove case famiglia protette. Si dovrebbe introdurre un obbligo (e non più una facoltà) per l'amministrazione di stipulare convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di luoghi da destinare a case famiglia protette.

Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette si potrebbe far fronte con i fondi della Cassa delle Ammende, che, tra gli scopi istituzionali individuati dalla legge istitutiva, hanno quello di finanziare progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie (articolo 4 comma 2 legge 09.05.1932 n. 547).

Si potrebbe ricorrere, per le case famiglia, ai beni confiscati alle mafie, che sono tanti e spesso inutilizzati.

È necessario intervenire nuovamente anche sulla disciplina delle misure cautelari, eliminando ogni riferimento alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, contenuto nell'art. 275 c.p.p. Apportando piccole modifiche anche all'art. 285bis c.p.p., si dovrebbe sancire il principio secondo cui mai un bambino potrà varcare la soglia di un carcere. La misura di riferimento per l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di donne (o uomini in casi residuali) con figli minori di anni 6 dovrebbe diventare la casa famiglia protetta.

*Paolo Siani, Pediatra e Parlamentare, Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, Direttore UOC Pediatria 1, Ospedale Santobono, Napoli – paolo.siani@gmail.com

CRONACHE DA UNA LUCIDA FOLLIA Case famiglie protette per i bambini detenuti in carcere con le madri

Solo in ipotesi residuali, ove le esigenze di cautela siano ritenute particolarmente intense, il Giudice può disporre la custodia cautelare in ICAM.

Occorre poi intervenire sulle norme che regolano le fasi esecutive delle misure cautelari e delle pene definitive, per evitare l'ingresso di minori in carcere, anche solo per poche ore.

Nella pratica capita, infatti, di frequente che l'autorità procedente sia informata della presenza di bambini solo dopo l'esecuzione della misura, con la conseguenza di ritardare l'applicazione delle normative speciali a tutela dei minori e di determinare comunque l'accesso in carcere, sia pur per poco tempo, di donne con figli piccoli.

Occorre inoltre armonizzare il quadro normativo in materia di misure cautelari con quello riservato ai condannati definitivi. In questo senso sarà necessario intervenire sugli artt. 146 e 147 c.p., che disciplinano i casi di differimento obbligatorio e facoltativo della pena, innalzando a tre anni la soglia di età del minore al di sotto della quale è stabilita l'incompatibilità assoluta con il regime detentivo per la madre (o il padre), e prevedendo casi di differimento facoltativo nel caso di minori con età compresa tra 3 e 6 anni.

Sono 56 i bambini figli di detenute che ad aprile vivevano dietro le sbarre con le loro mamme. Non possiamo accettare l'idea che questi innocenti continuino a vivere in un carcere, in ambienti che non sono adatti alla loro tenera età. Bisogna intervenire in fretta per portare fuori dalle carceri questi bambini, che hanno tutto il diritto di vivere una vita normale.

La commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza si è recata l'11 marzo all'ICAM di Lauro in Campania e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi la situazione. Abbiamo ascoltato le detenute, abbiamo pranzato con loro e con i volontari e, nonostante tutte le donne di Lauro ci hanno detto di essere molto

contente di avere con loro i bambini, che i figli rappresentano una sorta di salvezza per loro, è evidente che le prigioni, attenuate o meno, non sono luoghi per bambini, la detenzione dei bambini in strutture carcerarie è una pratica contraria ai diritti umani, anche se attenuata.

I primi 3 anni di vita sono quelli probabilmente decisivi, in cui si mettono le basi per la crescita futura.

Pensavamo anni fa che il cervello avesse una crescita lineare e che la genetica svolgesse un ruolo determinante nello sviluppo dell'intelligenza e invece non è così: lo sviluppo del cervello dipende dalla complessa interazione tra geni e ambiente.

Nei primi anni, forti stress, come quelli derivanti da povertà estrema, abusi, violenze, abbandono o da grave depressione materna, possono essere estremamente dannosi, "tossici" per il cervello in via di sviluppo. Che vita stiamo offrendo a questi 56 bambini costretti a vivere dietro le sbarre?

Anche la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, nella sua relazione annuale al Parlamento, ha evidenziato questa criticità. Questi 56 bambini non avranno una vita "normale" da adulti. Qualcuno si occupi da subito di questi bambini per offrire loro una chance nella vita, che al momento non hanno.

Per tutti questi motivi è necessario modificare la legge 62 del 2011, che presenta limiti, lacune e contraddizioni. Oltre alle case famiglia, proponiamo che si avviino esperienze di housing sociale aperte e che si considerino situazioni di difficoltà diverse fra loro, contro il rischio di un ulteriore isolamento, visti i numeri esigui di questi casi oggi in Italia.

Si faccia uno sforzo tutti insieme per affrontare e risolvere questo problema per 56 bambini.

Le opinioni espresse dall'autore sono personali e non riflettono necessariamente quelle dell'istituzione di appartenenza.